

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO**

Ufficio Operativo di Piacenza

\*\*\*\*\*

**SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA**

OGGETTO: ACCORDO QUADRO - (PC-E-250-M) AQ 2020-2021 ACCORDO QUADRO BIENNALE PER MANUTENZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE, DEI MANUFATTI CHIAVICALI E DELLE VENTOLE PRESENTI NEL PTI DI PIACENZA

---

(CUP: \_\_\_\_\_) (CIG: \_\_\_\_\_)

L'anno duemilaventi (2020) addì \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) del mese di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ ) in \_\_\_\_\_, in una sala dell'Ufficio Operativo di Piacenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.Po in Via Santa Franca,

**PREMESSO CHE:**

- a seguito di procedura negoziata esperita il \_\_\_\_\_ i lavori sono stati aggiudicati alla Società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ - Via \_\_\_\_\_, che è disposta ad eseguire i lavori per un prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_);
- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, dei lavori in oggetto nonché è stato assunto il relativo impegno di spesa;
- ai fini dell'adempimento delle norme in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso si dichiara che per la stipula del presente atto si ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 1, lett. E del D.P.R. 03.06.1998 n. 252.

**OPPURE**

- che sono stati assolti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni mediante acquisizione della comunicazione antimafia in data..... ed integrazioni giusta Certificato Prefettura n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ o CC.I.AA. di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**TUTTO CIO' PREMESSO**

fra i sottoscritti \_\_\_\_\_, Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale in rappresentanza dell'A.I.PO ed il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ nella sua

qualità di Legale Rappresentante della Impresa \_\_\_\_\_, si conviene quanto segue:

### **Articolo 1 – Disposizioni generali sull'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni ed alle modalità di affidamento da parte di A.I.Po dei singoli interventi manutentivi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per A.I.Po nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo di interventi manutentivi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i singoli interventi che A.I.Po, in attuazione del presente Accordo, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli interventi specifici affidati le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), del D.P.R. 207/2010 (limitatamente alle parti ancora vigenti) nonché gli eventuali ulteriori decreti o atti attuativi del D.Lgs. n.50/2016 *medio tempore* emanati.

### **Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo Quadro**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore, consistono in lavori di manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche, dei meccanismi di manovra e delle altre infrastrutture complementari alle strutture arginali di contenimento delle piene e di tutti gli interventi di adeguamento che possono essere necessari alla perfetta efficienza e funzionalità dei manufatti idraulici nel loro complesso.

Le opere idrauliche oggetto di manutenzione sono quelle afferenti al reticolo idrografico di competenza dell'Ufficio Territoriale AIPo di Piacenza, come indicato nelle corografie allegate al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_\_".

### **Articolo 3 - Durata dell'Accordo Quadro**

Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla data della relativa stipulazione e fino al 31 dicembre 2021.

Alla scadenza dell'anzidetto termine l'Accordo cesserà di avere effetto, anche nel caso di utilizzo solo parziale del quantitativo massimo di spesa previsto nel successivo art. 4.

Dalla data di scadenza dell'Accordo non potranno essere affidati ulteriori interventi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

AIPO si riserva la possibilità di prorogare fino ad un massimo di sei mesi la durata dell'accordo quadro per motivi legati all'andamento stagionale particolarmente sfavorevole o ad altre cause impreviste e imprevedibili.

#### **Articolo 4 – Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro**

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati sul biennio di durata del presente Accordo Quadro è di € \_\_\_\_\_

(diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, escludendo tutte le altre voci dei quadri economici.

**L'Accordo Quadro ha durata sul biennio 2020 e 2021; la prosecuzione dei lavori oggetto del contratto per le annualità 2021 è subordinata di anno in anno all'approvazione del bilancio di previsione triennale da parte del Comitato di Indirizzo dell'AIPO, che dovrà prevedere le risorse occorrenti per la manutenzione programmata e prevista per gli importi di contratto.**

Resta inteso che, nel caso che i lavori del presente affidamento, per i motivi suddetti o qualsiasi altro motivo, non dovessero essere realizzati, spetterà all'Aggiudicatario il solo pagamento dei lavori ordinati e realizzati e debitamente documentati.

L'Agenzia provvederà con apposita lettera raccomandata a comunicare alla Ditta appaltatrice, entro la scadenza di ogni annualità, l'eventuale interruzione dell'Accordo.

Al raggiungimento del valore massimo stimato l'Accordo cesserà di avere effetto, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

#### **Articolo 5 – Capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi. Oneri della sicurezza**

Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi, allegati al presente Accordo Quadro sotto le lettera "\_\_\_\_\_" e "\_\_\_\_\_", quali parti integranti e sostanziali del medesimo, contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno affidati, eseguiti e computati i singoli interventi. In caso di difformità tra il capitolato speciale d'appalto allegato e la disciplina contenuta nel presente contratto di Accordo Quadro, sarà data preferenza a quest'ultima.

In occasione di singoli affidamenti, il capitolato speciale potrà essere adeguato alle specificità dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica, vigente in quel momento.

I prezzi che saranno utilizzati per le opere di manutenzione in appalto, soggetti al ribasso di gara, sono quelli desunti:

- *dall'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016, per l'anno 2019 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna N. 173 - Parte Seconda – N. 217 del 03 LUGLIO 2019 e approvato con deliberazione della Giunta Regionale N. 1055 del 24 GIUGNO 2019;*

ad esclusione delle lavorazioni di manutenzione di manufatti chiavicali e caselli idraulici, che saranno compensate con le voci ed i prezzi dedotti da Analisi dei Prezzi e facenti parte dell'Elenco Prezzi allegato al presente Accordo Quadro sotto la lettera “\_\_\_\_\_”.

Ai prezzi indicati nell'allegato elenco dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale pari al \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ per cento) offerto dall'Appaltatore in sede di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Qualora in fase esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento ai prezzi ufficiali della Regione ove si devono eseguire i lavori e, in mancanza, saranno utilizzati i listini della camera di commercio di Piacenza, o, in assenza, specifiche analisi prezzi/ricerche di mercato. Si procederà alla determinazione del nuovo prezzo mediante l'analisi dei prezzi elementari di cui all'art. 32, comma 2, del DPR n. 207/2010, utilizzando i costi della Camera di Commercio di Piacenza - edizione 2019 e da ricerche di mercato con acquisizione di specifici preventivi. Anche ai nuovi prezzi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

Gli oneri per la sicurezza, non ribassabili, saranno quantificati in occasione dell'affidamento dei singoli lavori, sulla base dei prezzi per approntamenti per la sicurezza contenuti nel prezzo della Regione Emilia Romagna - *Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo* - annualità 2019.

#### **Articolo 6 – Individuazione dei lavori**

Per l'individuazione dei lavori da affidare all'Appaltatore in attuazione del presente Accordo Quadro, si farà riferimento prioritariamente alla manutenzione dei manufatti idraulici.

#### **Articolo 7 – Modalità di affidamento dei singoli appalti**

L'affidamento dei lavori all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è concluso con un unico

operatore economico. Per ogni singolo intervento il RUP provvederà con specifico ordine di servizio alla nomina dell'Ufficio Direzione Lavori. Il RUP provvederà ad ordinare all'Appaltatore l'esecuzione dei relativi lavori, allegando la relativa stima e quegli ulteriori elaborati tecnico-amministrativi ritenuti necessari per una migliore definizione dell'intervento. Nell'ordine di servizio sarà indicata la durata dei lavori, in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna che sarà redatto dal Direttore dei lavori per ogni intervento affidato.

#### **Articolo 8 – Esecuzione dei lavori e rate d'acconto**

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici. L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità di A.I.Po, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

I lavori verranno eseguiti a misura e contabilizzati cronologicamente secondo le disposizioni della Parte II, Titolo IX, capi I e II del DPR n. 207/2010 (tuttora vigenti). Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata, ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. n. 207/2010.

Le rate di acconto verranno emesse ogni qualvolta il credito dell'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta, sarà pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo dell'Accordo quadro.

#### **Articolo 9 – Coordinatore della sicurezza**

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione redigerà un unico PSC generale per tutto l'Accordo Quadro e sarà eventualmente aggiornato dal medesimo sulla base delle necessità emergenti in corso di esecuzione, come previsto dalla normativa.

#### **Articolo 10 – Certificato di regolare esecuzione in corso d'opera**

La verifica e la certificazione della esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, verrà redatta dal Direttore dei Lavori con successiva conferma da parte del Responsabile del Procedimento. Vista la tipologia e l'estensione temporale dell'accordo ciascun intervento affidato ordine delle lavorazioni dovrà essere concluso con un certificato di regolare esecuzione parziale che diverrà parte integrante del certificato di regolare esecuzione finale.

Ultimati tutti gli interventi affidati, il Direttore dei Lavori provvederà a redigere il certificato di regolare esecuzione finale dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro, cui farà seguito il pagamento della rata di saldo nei termini di legge.

#### **Articolo 11 – Lavori di manutenzione ordinaria esclusi dall'Accordo Quadro**

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Accordo Quadro i lavori di manutenzione ordinaria oggetto di convenzioni o accordi da stipularsi con gli Enti locali e per la cui esecuzione fosse prevista una loro partecipazione finanziaria.

Sono, inoltre, esclusi gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria da affidarsi ad imprese agricole, singole od associate, nei casi previsti dalla normativa nazionale o delle Regioni interessate.

#### **Articolo 12 – Garanzia definitiva**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell' art. 103 D. Lgs. n. 50/2016, l'Ente appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Società \_\_\_\_\_ – Agenzia di \_\_\_\_\_. La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ che si allega al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_\_".

La Società \_\_\_\_\_ - agenzia di \_\_\_\_\_ e per essa il suo legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, si costituisce fidejussore nell'interesse dell'Appaltatore ed a favore dell'Agenzia fino alla concorrenza della somma di € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_) corrispondente all'ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Accordo Quadro.

L'Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l'importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella garanzia di cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dal citato art. 103, nonché al contenuto dello "schema tipo 1.2." allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

La cauzione garantisce l'impegno dell'Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori affidati in esecuzione del presente Accordo Quadro e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.I.Po nei casi previsti dall'art. 103, commi 1 e 2.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 5, fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da A.I.Po.

#### **Articolo 13 – Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi**

Almeno 10 giorni prima dell'inizio di esecuzione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore sarà tenuto a produrre al RUP copia della polizza assicurativa prevista dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'importo della somma assicurata contro i danni dovrà essere pari all'importo dell'Accordo Quadro mentre il massimale per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% dell'importo assicurato, con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

#### **Articolo 14 – Penali**

Il ritardo nell'ultimazione dei singoli lavori affidati per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all'uno per mille del valore del singolo lavoro affidato, fermo restando il diritto di A.I.Po di avvalersi della risoluzione ai sensi del seguente art. 16. A.I.Po avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 15 – Risoluzione dell'Accordo Quadro**

A.I.Po, risolverà l'Accordo Quadro:

- a) nei casi previsti dall'art. 108, comma 1, nonché nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, applicando la procedura di contestazione prevista dall'art. 108, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie derivanti all'Accordo Quadro fossero effettuate dall'Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- d) qualora l'importo delle penali applicate dovesse superare il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da A.I.Po;
- f) violazione dei divieti di cessione del contratto o di subappalto non autorizzato ai sensi del seguente art. 17 del presente Accordo Quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, A.I.Po avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Nei predetti casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, A.I.Po si riserva la facoltà di stipulare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo ed alle stesse condizioni offerte dall'originario aggiudicatario, con un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara indetta per l'affidamento dell'Accordo, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 16 – Divieto di cessione - Subappalto**

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parti di esso, fatti salvi i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016.

La cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro è consentita e disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

E' ammesso il subappalto con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 . Al ricevimento di ciascun ordine di servizio di cui all'art. 7 da parte del RUP, l'Appaltatore darà immediata comunicazione dell'impiego o meno del subappalto, preventivamente autorizzato, per l'esecuzione dei relativi lavori.

#### **Articolo 17 – Tempi di pagamento**

Al presente Accordo Quadro si applica il D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. in materia di lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Richiamata la facoltà di cui all'art. 4 del predetto D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., di derogare i termini legali ivi previsti, e ritenuto di avvalersene in ragione degli adempimenti, le verifiche ed i controlli da espletare durante il procedimento di spesa, le parti concordano di stabilire i seguenti termini contrattuali:

- **45** giorni per l'emissione dei certificati di pagamento, decorrenti dalla maturazione dei rispettivi SAL;
- **30** giorni per il pagamento delle rate d'acconto, decorrenti dal ricevimento delle relative fatture;



- **3** mesi per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, decorrenti dall'ultimazione dei lavori;
- **60** giorni per il pagamento della rata di saldo, decorrenti dal ricevimento della relativa fattura.

In caso di ritardi nei pagamenti, si applicheranno gli interessi di mora previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Trascorso il termine di 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

### **Articolo 18 – Anticipazione**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Fermo restando gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di

assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### **Articolo 19 – Legali rappresentanti e Direttori Tecnici**

Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che:

- la rappresentanza della Società riguardante l'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, resta affidata, giusta la nota in data \_\_\_\_\_ allegata al presente contratto sotto la lettera "\_\_\_\_\_" al Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, legale rappresentante della Società, lo stesso risulta essere direttore tecnico unitamente al Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, i quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e sostituiti da tali cariche senza l'esplicito consenso dell'Amministrazione appaltante.

#### **Articolo 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Si allega al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_\_" la dichiarazione rilasciata dalla Soc. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, indicante il conto corrente "dedicato" intestato all'Appaltatore medesimo.

Preliminarmente all'emissione dei certificati di pagamento dovrà essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori da parte dell'Amministrazione.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del conto dedicato.

AlPo procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo fossero eseguite senza

utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 21 – Indennità e compensi**

L' Appaltatore, avendo dichiarato di poter disporre degli impianti, dei mezzi d'opera e di quanto altro di qualsiasi natura ed entità possa occorrere per dare esecuzione degli interventi di cui al presente contratto, rinuncia in modo assoluto ad ogni pretesa di indennità e di compenso, qualunque possa essere il rapporto tra l'ammontare dei lavori eseguiti in base al presente contratto ed il valore degli impianti e dei mezzi d'opera dalla Società utilizzati allo scopo.

#### **Articolo 22 – Norme antimafia**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle norme in vigore o che saranno emanate in materia di lotta alla criminalità organizzata ed alla delinquenza di tipo mafioso.

#### **Articolo 23 – Domicilio contrattuale**

Per gli effetti del presente contratto la Società appaltatrice elegge contrattualmente domicilio a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ dell'AIPO.

#### **Articolo 24 – Dati personali**

Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attività, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'A.I.PO, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata legge. Il trattamento dei dati personali avverrà solo per finalità connesse.

#### **Articolo 25 – Foro competente**

Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.

#### **Articolo 26 – Spese contrattuali**

Tutte le spese del presente atto, copia degli atti, disegni ecc. nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto e le inserzioni allegate vengono letti, confermati e sottoscritti dai contraenti.

Si allegano al presente atto, sotto le lettere a fianco di ciascuno indicate:

All. = Offerta economica

All. = Solo i Documenti di gara dell'aggiudicatario che possono servire (es. CCIAA e Casellari e Carichi e SOA se superiore ai 150.000,00 euro)

All. = Dich. Pagamenti con allegato dichiarazione per conto dedicato

All. = DPCM (se richiesto) composizione societaria

All. = Cauzione definitiva

All. = Capitolato Speciale di appalto

All. = Elenco Prezzi

All. = Piano di sicurezza e coordinamento (se presente)

All. = Disegni

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel fascicolo dell'Ufficio.

**PER L'A.I.PO**

**Dr. Ing. ....**

---

**L'APPALTATORE**

**Sig. ....**

---